

23/175/CU08/C13

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST CALAMITÀ

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 8) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul Ddl in oggetto condizionato, all'accoglimento

- delle proposte emendative già dichiarate accoglibili dalle competenti amministrazioni centrali così come riportate nel documento trasmesso dal Dipartimento affari Regionali con nota dell'8 novembre 2023 Prot. 0025043 P-4.37.2.15, (all.)
- della previsione al comma 1 dell'art 3, che **DI NORMA** il Commissario Straordinario alla ricostruzione sia il Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata secondo la seguente formulazione:

*“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, ~~che può essere~~ **individuato, di norma, nel Presidente della Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle Regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal precedente periodo, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione esemplificazione eventualmente da adottare.**”*

Si ribadiscono le proposte emendative all'art.19, commi 4, 7 e 8 laddove si chiede, in coerenza con il quadro normativo vigente di sostituire le parole “il Presidente della Regione” con “l'autorità competente ai sensi della parte IV del dlgs. n°152/06” e quella relativa al comma 6 dell'art.8 nella versione del 3 novembre 2023, **su cui le amministrazioni centrali competenti non si sono ancora espresse.**

All. c.s.

Roma, 09 novembre 2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche agricole e forestali

Codice sito n. 4.15/2023/9/CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0025043 P-4.37.2.15
del 08/11/2023



49196867

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
08 Nov 2023
Prot. n. 7161/C.U.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della Protezione Civile
- Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
- Dipartimento Casa Italia
- Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

rgs.ragioniereregionale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Gabinetto

gabinetto@pec.mise.gov.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gabinetto

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero della Cultura

Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Università e della Ricerca

Gabinetto

gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Ministero del Turismo

Gabinetto

ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche agricole e forestali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano

CSR PEC LISTA 3

Alla Provincia Autonoma di Trento
Coordinatore della Commissione Protezione Civile
presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Vicario della Commissione Protezione
Civile
ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Presidente dell'ANCI
anci@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto del Ministro per la Protezione civile e le
Politiche del mare
(per interoperabilità)

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità. Trasmissione documento dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

In relazione al provvedimento indicato in oggetto, si inoltra, per le valutazioni di competenza in vista della seduta di Conferenza Unificata, convocata per il 9 novembre p.v., l'allegata documentazione, trasmessa dall'Ufficio Legislativo del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

Il Coordinatore del Servizio

Carlo Ferocino

Carlo Ferocino

Da: Francesco De Luca
Inviato: martedì 7 novembre 2023 20:50
A: Carlo Ferocino
Cc: Riccardo Rigillo; Ferrara Luigi; Giarola Roberto; Gerli Massimo
Oggetto: Griglia DDL ricostruzione - Conferenza Unificata
Allegati: DDL_Ricostruzione Griglia agg_07_11_2023_.docx

Caro Consigliere,
facendo seguito alla riunione tecnica tenutasi nella giornata di ieri e salvi rimanendo eventuali ulteriori avvisi politici o tecnici che dovessero pervenire dalle altre Amministrazioni statali interessate in vista della seduta della Conferenza Unificata di giovedì 9 novembre 2023, trasmetto la griglia aggiornata con i pareri di competenza riferiti alle proposte emendative avanzate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

Un cordiale saluto.

FDL

TESTO DDL RICOSTRUZIONE	PROPOSTE EMENDATIVE REGIONI – ANCI - UPI	PARERE
Capo I		
Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità		
ART. 1		
<i>(Ambito di applicazione)</i>		
<p>1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.</p>	<p>REGIONI “Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato O REVOCATO lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 E PER I QUALI RICORRANO LE CARATTERISTICHE condizioni DI CUI ALL'ARTICOLO 2. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.”</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: “Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.</p>
<p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni</p>		

particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.		
ART. 2		
<i>(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)</i>		
	<p>UPI e ANCI <i>Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole “delle regioni e delle province autonome interessate” con le parole “della Conferenza unificata”.</i></p> <p>ANCI In relazione alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, alla sua proroga e revoca, nonché alla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, prevedere l'intesa anche dell'ANCI</p>	<p>PARERE CONTRARIO Non si giustifica il coinvolgimento della Conferenza Unificata su decisioni che riguardano, nella maggior parte dei casi, una o poche Regioni o, comunque, territori localmente circoscritti.</p> <p>PARERE CONTRARIO La materia della protezione civile ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, specie in relazione ad eventi calamitosi di rilevante intensità che impongano un riassetto complessivo del territorio, quali quelli che giustificano la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Pertanto, analogamente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 1 del 2018, l'intesa è prevista in relazione alle regioni e alle province autonome. Il coinvolgimento degli altri enti territoriali rappresentativi è, comunque, assicurato nell'ambito della Cabina di coordinamento.</p>
1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di	<p>REGIONI 1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: 1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto</p>

origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri può deliberare lo «stato di ricostruzione di rilievo nazionale». La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere assunta nei casi in cui:

2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, **DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA** ~~anche sportive, danneggiate,~~ nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, **VALUTATO DI NON** *(possibile versione alternativa: valutata l'impossibilità di PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 2, LETTERA F) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1 DEL 2018, può deliberare lo «stato di ricostruzione di rilievo nazionale». La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ~~o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione,~~ acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere assunta nei casi in cui:
a) ~~sia impossibile proseguire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione della necessità~~ **SIA NECESSARIO***

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, **degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento** nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, **valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 1 del 2018,** può deliberare lo «stato di ricostruzione di rilievo nazionale». La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere assunta nei casi in cui **sia necessario** provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge; ~~b) conseguentemente, non sussistano i presupposti per procedere al rientro nell'ordinario ai 2 sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo~~

	<p>provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge;</p> <p>b) conseguentemente, non sussistano i presupposti per procedere al rientro nell'ordinario ai 2 sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018</p>	n. 1 del 2018.
a) sia impossibile proseguire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, letteraf), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione della necessità di provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge;		
b) conseguentemente, non sussistano i presupposti per procedere al rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.	REGIONI Sopprimere.	PARERE FAVOREVOLE Si veda la riformulazione dell'interno comma 1
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per	ANCI <i>All'art. 2, comma 2 sostituire le parole "acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate" con le parole "acquisita l'intesa della Conferenza</i>	PARERE CONTRARIO Non si giustifica il coinvolgimento della Conferenza Unificata su decisioni che riguardano, nella maggior parte dei casi, una o poche Regioni o, comunque, territori localmente circoscritti.

<p>i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino ad un massimo di dieci anni. La proroga è dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.</p>	<p>Unificata”.</p> <p>REGIONI</p> <p>2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. L'ESTENSIONE TERRITORIALE COINCIDE CON GLI AMBITI PER I QUALI È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino ad un massimo di dieci anni. La proroga è dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.</p>	<p>PARERE CONTRARIO</p> <p>Occorre contemplare l'ipotesi di uno stato di ricostruzione avente una perimetrazione più circoscritta rispetto a quello dell'emergenza, trattandosi di regimi giuridici aventi presupposti differenti.</p> <p>Non viene accolta neppure la richiesta di espungere il riferimento all'autorità politica delegata per la ricostruzione, in quanto occorre prevedere l'ipotesi di una delega presidenziale in materia.</p>
<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-<i>quinqües</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i</p>	<p>ANCI</p> <p><i>All'art. 2, comma 3 sostituire le parole “acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate” con le parole “acquisita l'intesa della Conferenza</i></p>	<p>PARERE CONTRARIO</p> <p>Non si giustifica il coinvolgimento della Conferenza Unificata su decisioni che riguardano, nella maggior parte dei casi, una o poche Regioni o, comunque, territori localmente circoscritti.</p>

<p>presupposti per provvedere al rientro nell'ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.</p>	<p>Unificata”.</p>	
	<p>REGIONI 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nell'ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.</p>	<p>PARERE CONTRARIO Occorre prevedere anche l'ipotesi di delega delle funzioni presidenziali in materia di ricostruzione post-calamità.</p>
<p>4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni</p>		

<p>commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Fermain ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.</p>		
<p align="center">ART. 3</p>		
<p><i>(Commissario straordinario alla ricostruzione)</i></p>		
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e</p>	<p>ANCI e UPI All'art. 3, comma 1 sostituire le parole "d'intesa con le regioni e delle province autonome interessate" con le parole "acquisita l'intesa della Conferenza Unificata." All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "Il Commissario straordinario trasmette" sostituire la parola "annualmente" con le parole "con cadenza semestrale".</p>	<p>PARERE CONTRARIO alla prima proposta emendativa Non si giustifica il coinvolgimento della Conferenza Unificata su decisioni che riguardano, nella maggior parte dei casi, una o poche Regioni o, comunque, territori localmente circoscritti. PARERE FAVOREVOLE alla seconda proposta, tesa a prevedere una relazione semestrale.</p>

<p>competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimentodi cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f), del presente articolo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31</p>	<p>REGIONI RIFORMULAZIONE 06/11/20231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato su richiesta dello stesso, Commissario il Presidente della Regione interessata, o delle Regioni interessate. In alternativa, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione,</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel Presidente della Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle Regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal precedente periodo, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al</p>
---	---	--

<p>maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f), del presente articolo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f), del presente articolo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.</p>	<p>REGIONI: SU PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri DA ADOTTARE PREVIA INTESA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 DA ACQUISIRE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, e, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede alla costituzione ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO della struttura di</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che può essere organizzata anche su base territoriale e che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge</p>

	<p>supporto, ORGANIZZATA ANCHE SU BASE TERRITORIALE, che assiste il Commissario straordinario E GLI ENTI TERRITORIALI nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.</p>	
<p>3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività avviate durante la fase di gestione dell'emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni del Commissario delegato nominato per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.</p>	<p>REGIONI: 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ACQUISITA L'INTESA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME INTERESSATE, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue attività e funzioni CHE NON SARANNO CONCLUSE DAL COMMISSARIO DELEGATO NOMINATO PER L'EMERGENZA. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal Commissario delegato nominato per l'emergenza si provvede mediante ordinanze di protezione civile da adottarsi AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 1 DEL 2018. di assistenza alla popolazione e delle altre attività avviate durante la fase di gestione dell'emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto</p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p>

	<p>legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni del Commissario delegato nominato per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.</p>	
	<p>ANCI Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente: 3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.</p>	IN ISTRUTTORIA
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:		
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia	<p>REGIONI 06/11/2023 a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del</p>	IN ISTRUTTORIA

<p>della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;</p>	<p>Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento; a1) qualora sia nominato Commissario il Presidente della Regione, viene definito l'aumento della pianta organica necessario per fronteggiare l'emergenza e la durata temporale di tale aumento a seguito del quale viene riassorbito nei numeri originali della pianta organica della Regione stessa;</p>	
<p><i>b)</i> personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di</p>		

<p>provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.</p>		
<p>5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000.</p>	<p>REGIONI SOPPRIMERE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE Trattandosi di personale comunque addetto alla struttura di supporto, è possibile demandarne la previsione all'atto costitutivo della stessa struttura.</p>
<p>5.</p>	<p>REGIONI 5. LA STRUTTURA DI SUPPORTO PUÒ ESSERE IMPLEMENTATA ANCHE AL FINE DI INCREMENTARE IL</p>	<p>PARERE CONTRARIO Si è in presenza di una struttura statale a supporto del Commissario straordinario. Il tema del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali è</p>

	<p>PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE DEGLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E LA CONTIUNITA' AMMINISTRATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLO STATO DI RICOSTRUZIONE.</p>	<p>trattato all'articolo 3, comma 7 e all'articolo 8.</p>
<p>6. Alla disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento della struttura di supportodi cui al comma 2 si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, con apposidadirettiva del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da acquisire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f).</p>	<p>REGIONI Alla disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento della struttura di cui al comma 2 si provvede, con ordinanza del commissario straordinario in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove 14ntestat, dell'autorità politica 14ntestat per la ricostruzione, da adottare 14ntestat in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da acquisire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di 14ntesta, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale 14ntestate al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f).</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE La soppressione è coerente con la devoluzione al DPCM di cui all'articolo 3, comma 2 (nuova formulazione), delle questioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della struttura di supporto.</p>

7. Il Commissario straordinario:		
<p>a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;</p>	<p>ANCI All'art. 3, comma 7, dopo la lettera a) inserire le seguenti lettere: “aa) entro 60 giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al successivo Capo II a valere sui fondi di cui all'art. 6. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,</p>	<p>IN ISTRUTTORIA.</p>

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente alinea si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”
aaa) individua, a valere sul fondo di cui all’art. 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di

	<p>incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75</p>	
<p>b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo riconoscibile per la ricostruzione, chiarendo altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto a partire dalla prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni</p>	<p>ANCI <i>All'art. 3 comma 7, lettera b) sostituire le parole "d'intesa con le regioni e delle province autonome interessate" con le parole "acquisita l'intesa dei rappresentanti degli Enti locali della Cabina di coordinamento per la ricostruzione."</i></p> <p>REGIONI b) entro sei—TRE mesi dalla nomina PREDISPONE UNA RELAZIONE adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo</p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p>

<p>dalla richiesta, nonché tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;</p>	<p>riconoscibile per la ricostruzione, chiarendo altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto a partire dalla prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, nonché tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;</p>	
<p>c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità</p>	<p>REGIONI c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili</p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p>

speciale di cui alla lettera f);	sulla contabilità speciale di cui alla lettera f);	
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera f):		
1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti economici di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;	<p>ANCI <i>All'art. 3 comma 7, lettera d) punto 1) sostituire le parole "d'intesa con le regioni e delle province autonome interessate" con le parole "d'intesa dei rappresentanti degli Enti locali della Cabina di coordinamento per la ricostruzione."</i></p> <p>REGIONI 1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti economici di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione individuazione e all'attuazione degli interventi PROVVISIONALI, DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;</p>	IN ISTRUTTORIA
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di	REGIONI	PARERE FAVOREVOLE con la seguente

<p>ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;</p>	<p>2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione DEI BENI MOBILI E degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;</p>	<p>riformulazione: 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi.</p>
<p>3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;</p>	<p>UPI <i>Al comma 7 alla lettera d), dopo il punto 3) è aggiunto il seguente “3-bis) dispone la ripartizione del personale agli enti locali attuatori degli interventi previsti dal piano di ricostruzione, in deroga alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente;”</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE . “4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all’articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f), del presente articolo, può autorizzare le regioni, gli organi territoriali delle amministrazioni statali interessate e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto conto dell’impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e Amministrazioni, ad assumere a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi</p>

		<p>già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le Amministrazioni interessate è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione di cui al presente comma non opera in via retroattiva: essa dispone soltanto per le successive annualità.</p>
	<p>REGIONI 3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico</p>	<p>PARERE CONTRARIO Nel definire i compiti attribuiti al Commissario straordinario alla ricostruzione, occorre assegnare, comunque, specificare l'assegnazione allo stesso della funzione di coordinamento nella realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione anche per quanto concerne le infrastrutture e le opere pubbliche danneggiate, di interesse turistico, in modo tale che sussista una regia a livello nazionale capace di sovrintendere alle misure da attuare.</p>
<p>e)informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi</p>		

informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;		
f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2;		
g) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.		
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono	<p>ANCI <i>All'art. 3, comma 8 sostituire le parole "previa intesa con le regioni e le province autonome interessate" con le parole "previa intesa con i rappresentanti degli Enti locali nella Cabina di coordinamento per la ricostruzione".</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE <i>All'art. 3, comma 8 sostituire le parole "previa intesa con le regioni e le province autonome interessate" con le parole "previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4."</i></p>
	<p>REGIONI 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle</p>	<p>PARERE CONTRARIO. La comunicazione delle ordinanze consente il controllo dell'attività commissariale, così come occorre garantire ai Ministri interessati di fornire il proprio avviso su quanto previsto nei provvedimenti commissariali.</p>

<p>comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.</p>	<p>disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.</p>	
ART. 4		
<p><i>(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)</i></p>		
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa opera senza nuovi e maggiori</p>	<p>ANCI All'art. 4, comma 1 sostituire le parole "da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani" con le parole "da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani".</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE La proposta consente di rafforzare la rappresentatività degli enti comunali.</p>

<p>oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.</p>	<p>REGIONI 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.</p>	<p>PARERE CONTRARIO Occorre prevedere anche l'ipotesi di delega delle funzioni presidenziali in materia di ricostruzione post-calamità.</p>
<p>2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.</p>		

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:		
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i		
decreti di cui all'articolo 3, comma 3;		
b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;		
c) nella definizione del piano pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b);		
d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;		
e) nella redazione dei piani di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13;		
f) nella integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b) con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.		
ART. 5		
<i>(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)</i>		
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province	REGIONI 1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale e	PARERE CONTRARIO Occorre prevedere anche l'ipotesi di delega delle funzioni presidenziali in materia di ricostruzione

<p>autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>post-calamità.</p>
<p>2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate su proposta del capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del consiglio dei ministri e previa intesa, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.</p>		
<p>3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello</p>		

Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.		
4. Il capo del Dipartimento casa Italia, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.		
ART. 6		
<i>(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)</i>		
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.		
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:		

<p>a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;</p> <p>b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.</p>	<p>REGIONI:</p> <p>2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate: a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge; b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ED EVENTUALI ULTERIORI RISORSE e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE</p> <p>2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate: a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge; b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale</p>
<p>3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi</p>	<p>REGIONI</p> <p>3. Alla RICHIESTA DI assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi</p>	<p>PARERE CONTRARIO</p> <p>Il meccanismo previsto dalla norma intende evitare onerose giacenze di cassa sulle contabilità speciali e permette un controllo sull'attività commissariale.</p>

desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.	di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.	
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.		
ART. 7		
<i>(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)</i>		
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito		

<p>la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».</p>		
<p>2. In sede di prima applicazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra quello di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni</p>		

dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e all'articolo 50, comma 3, lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Conseguentemente è ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.		
Capo II		
Misure per la ricostruzione		
Sezione I		
Disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata		
ART. 8		
<i>(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)</i>		
1. Entro diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, i comuni, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani	ANCI All'art. 8, comma 1, dopo le parole "i comuni," inserire le parole "ove richiesto dal Commissario in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti,".	PARERE FAVOREVOLE La proposta emendativa consente di valorizzare l'attività del Commissario straordinario

<p>finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:</p>	<p>ANCI All'art. 8, comma 1, eliminare le seguenti parole: “, completi dei relativi piani finanziari,”</p>	<p>PARERE CONTRARIO Occorre definire anche i profili finanziari</p>
<p>a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;</p>		
<p>b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;</p>	<p>REGIONI All'articolo 8 comma 1, lettera b), le parole “degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive” sono sostituite con “<i>di tutti gli immobili privati e del terzo settore</i>”</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione “b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2”</p>
<p>c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.</p>		
<p>2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al</p>		

<p>comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8 e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 7, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:</p>		
<p><i>a)</i> aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;</p>		
<p><i>b)</i> aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi alla base della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;</p>		
<p><i>c)</i> opere o interventi soggetti a procedure di valutazioni di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza.</p>		
<p>3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e</p>		

coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione territoriale.		
4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati nell'albo pretorio dell'amministrazione per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.	REGIONI: -All'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, le parole "trenta giorni" sono sostituire con le parole " novanta giorni ". *	PARERE FAVOREVOLE Il termine e le procedure proposte dalle Regioni appaiono assentibili in virtù delle questioni da esaminare.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.		
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli strumenti attuativi costituiscono piani paesaggistici, limitatamente al territorio in essi ricompreso, a	REGIONI Prima riformulazione Chiedono di riformulare il comma: <i>"6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Nelle Regioni dotate di Piani paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli strumenti attuativi di cui al comma 1 possono costituire, se necessario e</i>	IN ISTRUTTORIA

<p>condizione che rechino le previsioni e le prescrizioni di tutela di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice e che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata in seno alla Conferenza permanente di cui all'articolo 15.</p>	<p><i>limitatamente al territorio in essi ricompreso, variante o deroga a detti piani a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata in seno alla Conferenza permanente di cui all'articolo 15.”</i></p> <p>REGIONI controproposta 03/11/2023</p> <p><i>“6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti ove siano ricompresi beni paesaggistici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli strumenti attuativi costituiscono piani paesaggistici e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, limitatamente al territorio in essi ricompreso, a condizione che rechino le previsioni e le prescrizioni di tutela di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice e che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata in seno alla Conferenza permanente di cui all'articolo 15.”</i></p>	
<p>7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli</p>		

<p>immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione.</p>		
<p>8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono, altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo</p>		

<p>provvedimento sono, altresì, perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento (UMI) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.</p>		
<p>9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.</p>	<p>REGIONI Secondo periodo: evidenziano che il citato D.M. 5 agosto 1994 distingue tra superfici utili e superfici complessive, quindi occorre chiarire. Propongono in alternativa di utilizzare il “<i>reddito imponibile catastale</i>”, che rispecchia maggiormente il valore degli immobili.</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE <i>“9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994”.</i></p>
<p>10. Decorso inutilmente il termine indicato al</p>		

<p>comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 9 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.</p>		
<p>11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati siano superiori al contributo ammissibile.</p>		
<p>12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati</p>	<p>REGIONI Riformulare ultimo periodo: <i>“12. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente comma le costruzioni ovvero le parti di esse realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi ferme restando le tolleranze costruttive e le altre modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con riformulazione <i>“12. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente comma le costruzioni ovvero le parti di esse realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi ferme restando le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e le modalità di regolarizzazione previste dalla</i></p>

<p>con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 7, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente comma le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi.</p>	<p><i>vigente</i></p>	<p><i>legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.</i></p>
	<p>ANCI <i>Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente</i></p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p>

	<p><i>articolo:</i> (Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione) “8-bis. Per favorire l’utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all’articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”</p>	
Sezione II		
Ricostruzione dei beni danneggiati privati		
ART. 9		
<i>(Ricostruzione privata)</i>		
<p>1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell’articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge</p>		

<p>sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione, e sono stanziati le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b). Le risorse economiche conseguentemente stanziati sono trasferite al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f).</p>		
<p>2. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8 entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:</p>		
	<p>ANCI: <i>All'art. 9 dopo il comma 2 inserire un nuovo comma:</i> "Comma 2-bis. Gli interventi di cui al precedente comma 2 lett. a) punto 1 presentano carattere di priorità e sono oggetto di apposita separata ricognizione e costituiscono un programma straordinario</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con riformulazione della lettera a.1) "interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi e sono realizzati con priorità"</p>

	denominato danni lievi anche attraverso il riconoscimento di contributi forfetari distinti per tipologia di danno occorso. I Comuni procedono, a seguito di istruttoria, al riconoscimento dei contributi inerenti all'attuazione degli interventi contenuti nel Programma straordinario danni lievi nell'ambito delle determinazioni ivi previste e dei trasferimenti economici spettanti dal Commissario straordinario a copertura delle spese.”	
	REGIONI 2. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, PROVVEDE con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8 entro dieci QUATTRO mesi dalla nomina provvede a	PARERE CONTRARIO La complessità dei piani commissariali richiede un congruo termine per la relativa approvazione
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE CONTRARIO in quanto il Commissario, pure titolare di poteri di ordinanza in deroga, deve operare nell'ambito di criteri generali fissati dalla norma attributiva del potere. A tali fini, occorre distinguere le tipologie di danno al fine di delineare distinti processi di ricostruzione
1) interventi di immediata riparazione per il	REGIONI	PARERE CONTRARIO: cfr. parere sulla lettera a)

rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;	SOPPRIMERE	
2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE CONTRARIO: cfr. parere sulla lettera a)
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE CONTRARIO: cfr. parere sulla lettera a)
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE CONTRARIO in quanto il Commissario, pure titolare di poteri di ordinanza in deroga, deve operare nell'ambito di criteri generali fissati dalla norma attributiva del potere. A tali fini, occorre imporre l'indicazione di criteri vincolanti a tutela di profili architettonici, storici, paesaggistici e ambientali.
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE FAVOREVOLE, rimettendosi tali profili di dettaglio alla regolazione di cui alla lettera a)

procedure e modalità di attuazione;		
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE FAVOREVOLE, rimettendosi tali profili di dettaglio alla regolazione di cui alla lettera a)
e) definire i criteri in base ai quali le regioni, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE FAVOREVOLE, rimettendosi tali profili di dettaglio alla regolazione di cui alla lettera a)
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE FAVOREVOLE, rimettendosi tali profili di dettaglio alla regolazione di cui alla lettera a)
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.	REGIONI SOPPRIMERE	PARERE CONTRARIO attesa l'essenzialità dell'autorizzazione in esame
ART. 10		
<i>(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)</i>		
1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto		

<p>con disposizione di legge apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.</p>		
<p>ART. 11</p>		
<p><i>(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)</i></p>		
<p>1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:</p>		
<p>a) scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale</p>	<p>REGIONI a) IN CASO DI EVENTO SISMICO scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con riformulazione a) scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica:</p>

<p>tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;</p>	<p>personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto 15 al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; §</p>	
<p>b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;</p>		
<p>c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.</p>		
<p>2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.</p>	<p>REGIONI -Al primo periodo sostituire le parole “il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui gli articoli 22 e 23 del medesimo decreto” con le seguenti: “...il comune rilascia ovvero verifica i titoli abilitativi ai sensi del DPR n. 380/2001. - Il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La conformità urbanistica è attestata dal</p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p> <p>PARERE FAVOREVOLE CON</p>

<p>Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati con SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.</p>	<p><i>professionista abilitato secondo quanto previsto dall'art. 9-bis, co. 1-bis, del DPR n. 380/01 ovvero dalle eventuali norme regionali di recepimento”.</i></p> <p>- Ultimo periodo: si propone di prevedere allo stesso art. 8, co. 12 che, nel caso di interventi soggetti ad autorizzazioni paesaggistiche, il parere favorevole della Conferenza permanente sui programmi straordinari di ricostruzione debba comprendere necessariamente il parere favorevole di MIC e Regione interessata.</p>	<p>RIFORMULAZIONE <i>“Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.</i></p> <p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE <i>“Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati con SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche comunque necessarie”</i></p>
--	---	--

	<p>ANCI</p> <p>In sede di riunione tecnica l'ANCI ha chiesto di eliminare al secondo periodo il riferimento all'ufficio comunale</p> <p>REGIONI</p> <p>-Terzo periodo: se il senso della norma è prevedere che tutti gli interventi di ricostruzione, anche con modifica dei prospetti per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, siano effettuati con SCIA edilizia, si ritiene opportuno chiarirlo meglio ed eliminare le parole “senza obbligo di speciali autorizzazioni</p> <p>ANCI</p> <p><i>All'articolo 11, al comma 2, alla fine sono aggiunte le seguenti parole “, inclusa l'autorizzazione paesaggistica”.</i></p>	<p>Si rinvia alla precedente riformulazione del comma 2.</p> <p>Si rinvia alla precedente riformulazione del comma 2.</p>
<p>3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle</p>		

<p>disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spesetecniche.</p>		
<p>4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.</p>	<p>REGIONI Rilevano che il comma sembra essere in contrasto con l'attuale disciplina del CUP, che limita l'applicazione del Codice ai soli lavori pubblici.</p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p>
<p>5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle</p>		

<p>eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.</p>		
<p>6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo,</p>		

<p>anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.</p>		
<p>7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.</p>		
<p>8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>ANCI All'art. 11, comma 8 sostituire le parole “sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” con le parole “sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste che sono quantificate, di volta in volta, dal Commissario straordinario a carico del Fondo di cui all'art. 6 comma 1 della presente legge.”</p>	<p>IN ISTRUTTORIA</p>
<p>ART. 12</p>		
<p><i>(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)</i></p>		
<p>1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi</p>		

<p>ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.</p>		
<p>2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato.</p>		
<p>3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.</p>		
<p>4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.</p>		
<p>5. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di</p>		

<p>voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'<i>addendum</i> al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.</p>		
<p>6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 1 del codice di giustizia contabile recato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.</p>		
<p>7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per i ristori dei danni disciplinati dalla presente legge possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.</p>		
<p>Sezione III</p>		
<p>Ricostruzione dei beni danneggiati pubblici</p>		
<p>ART. 13</p>		
<p><i>(Ricostruzione pubblica)</i></p>		
<p>1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di</p>		

rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche conseguentemente stanziate sono trasferite al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f). Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, incluse le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA in favore dei seguenti beni

danneggiati:		
<p>a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e chiese e edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;</p>	<p>ANCI -All'art. 13, comma 1, lettera a), dopo le parole "immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia," inserire le parole "edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria". -All'art. 13, comma 1, lettera a), eliminare la parola "nonché".</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE La proposta emendativa estende ragionevolmente il perimetro oggettivo della ricostruzione.</p>
<p>b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;</p>		
<p>c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;</p>		
<p>d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di</p>		

consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.		
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:		
<i>a)</i> un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;		
<i>b)</i> un piano speciale dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;		
<i>c)</i> un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati e le infrastrutture;		
<i>d)</i> un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di		

<p>depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;</p>		
<p>e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo unico ANAS a valere sul fondo della ricostruzione di cui all'articolo 6, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p>		
<p>3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione</p>		

<p>urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.</p>		
<p>4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, da sancire entro trenta giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente in sede di conferenza permanente di cui all'articolo 15 della presente legge. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.</p>	<p>ANCI -All'art. 13, comma 4 sostituire le parole "intesa con le regioni e le province autonome interessate" con le parole "<i>intesa con i rappresentanti degli Enti locali nella Cabina di coordinamento per la ricostruzione</i>".</p> <p>-All'art. 13, comma 4 sostituire il periodo "I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, da sancire entro trenta giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4" con il seguente periodo "I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisita l'intesa delle Regioni, delle Province e delle ANCI regionali interessate, da sancire entro trenta giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4".</p> <p>UPI Al comma 4, dopo le parole "province autonome interessate" aggiungere le parole "delle Province e delle ANCI regionali".</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente in sede di conferenza permanente di cui all'articolo 15 della presente legge. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.</p>

<p>5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.</p>	<p>ANCI -All'art. 13, comma 5 sostituire le parole "previa intesa con le regioni e le province autonome interessate" con le parole "previa intesa con i rappresentanti degli Enti locali nella Cabina di coordinamento per la ricostruzione". -All'art. 13, comma 5 sostituire le parole "Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, " con le parole "Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni, le Province autonome e le ANCI regionali interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2,".</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con riformulazione Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario acquisita l'intesa da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario</p>
<p>6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.</p>		
<p>7. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge sono erogati in via diretta.</p>		
<p>8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario</p>		

<p>straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 della presente legge al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge.</p>		
<p>9. Il monitoraggio dei contributi di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p>	<p>REGIONI 9. Il monitoraggio dei contributi di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il nel rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p>	<p>PARERE CONTRARIO Rientra negli obiettivi del Gruppo di lavoro sul Dissesto idrogeologico</p>
<p>10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente</p>		

<p>o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.</p>		
<p>11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto</p>	<p>REGIONI 11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8</p>	<p>PARERE CONTRARIO Occorre prevedere anche l'ipotesi di delega delle funzioni presidenziali in materia di ricostruzione post-calamità</p>

<p>1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.</p>	
<p>12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario <i>ad acta</i>, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario <i>ad acta</i> sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.</p>		
<p>13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le</p>		

<p>funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione</p>		
---	--	--

nazionale.		
ART. 14		
<i>(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)</i>		
1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, i soggetti attuatori sono:		
a) le Regioni;	ANCI All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: "aa) I Comuni;"	Si accoglie come riformulazione del comma 2
	UPI Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera "q-bis) Comuni, le Province e le Città metropolitane;"". Di conseguenza, sopprimere il comma 2.	Si accoglie come riformulazione del comma 2
b) il Ministero della cultura;		
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio;		
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di		

cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;		
f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.		
2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Regione con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati.	<p>ANCI <i>All'articolo 14, alla fine del comma 2 inserire le parole “, ove già individuati come soggetti attuatori dal Commissario delegato”.</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con riformulazione: 2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Regione con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 8, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare.</p>
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza di ANAS S.p.A., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto	<p>UPI <i>Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 di competenza delle Regioni e degli enti locali, ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, gli enti interessati possono stipulare apposite convenzioni con ANAS S.p.A.”</i></p>	<p>PARERE CONTRARIO. Il comma 3 – analogamente a quanto previsto dal dl n. 61 del 2023 - prevede che per gli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della medesima viabilità danneggiata (dagli eventi calamitosi) delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente all'esecuzione degli interventi,</p>

dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ANAS S.p.A. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui

esclusivamente ove necessario, e, pertanto, solo su richiesta degli enti interessati in ragione della loro effettiva capacità operativa e dell'effettiva esigenza di avvalersi di ANAS S.p.A..

Pertanto, la norma prevede che ANAS S.p.a. operi in qualità di soggetto attuatore per gli interventi sulle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali solamente ove necessario.

Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, per la realizzazione degli interventi di ripristino delle strade danneggiate in seguito agli eventi sismici del 2016 e rappresenta, anche in considerazione del meccanismo di anticipazione ivi previsto, una misura efficace per assicurare l'immediata realizzazione degli interventi sulla viabilità delle regioni colpite dalla calamità e garantire il ritorno alle normali condizioni di circolazione, di vita e di lavoro.

<p>all'articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondoperiodo sono reintegrate a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, come finanziato ai sensi dell'articolo 13 comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		
<p>4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo</p>		

<p>31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>c) e d)</i>, del presente articolo.</p>		
<p>5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.</p>		
<p>6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1,</p>		

<p>individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione dell'acitata struttura.</p>		
<p>ART. 15</p>		
<p><i>(Conferenza permanente)</i></p>	<p>REGIONI in considerazione del fatto che l'approvazione del piano attuativo può costituire variante urbanistica, si chiede di chiarire quale provvedimento perfezioni formalmente la variante: l'approvazione dello strumento attuativo da parte del Comune (ex art. 8, co. 5), oppure l'assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza permanente (ex art. 15, co. 2) che si esprime con valore obbligatorio e vincolante sulla proposta di strumento attuativo adottata dal Comune (ex art. 15, co. 3), prima della sua definitiva approvazione? Vista la procedura prevista all'art. 8, che prevede prima l'adozione e poi l'approvazione in Consiglio Comunale dello strumento attuativo, quest'ultima preceduta dal parere rilasciato dalla Conferenza permanente, sarebbe forse più opportuno che la variante urbanistica "scaturisca" dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello strumento attuativo, piuttosto che dalla determinazione conclusiva della Conferenza che rilascia il parere sullo strumento adottato dal Comune e non ancora definitivamente approvato.</p>	<p>Si precisa che la disciplina generale posta dall'articolo 15, comma 2, è derogata dall'articolo 8, comma 2, in relazione al procedimento di approvazione dello strumento attuativo ivi regolato, per cui si prevede come atto finale una decisione comunale.</p>

<p>1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti.</p>	<p>REGIONI</p> <p>1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti</p>	<p>PARERE CONTRARIO</p> <p>Occorre prevedere anche l'ipotesi di delega delle funzioni presidenziali in materia di ricostruzione post-calamità</p>
<p>2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza</p>	<p>REGIONI</p> <p>Vengono formulate due ipotesi: la prima, in via principale, tesa ad attribuire alla Conferenza permanente la competenza ad</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE all'ipotesi subordinata: La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La</p>

permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

approvare gli strumenti urbanistici attuativi comunali di cui all'articolo 8; la seconda, in via subordinata (formulata in considerazione della riserva espressa dall'ANCI), tesa a chiarire il rapporto tra gli effetti della determinazione conclusiva della Conferenza, il parere vincolante sui piani attuativi e la loro approvazione da parte dei Comuni.

partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale**, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante dell'Ufficio territorialmente

<p>successive modificazioni, sono rese dal rappresentante dell'Ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.</p>		<p>competente del Ministero della cultura in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente</p>
<p>3. La Conferenza, in particolare:</p>		
<p>a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comunisti;</p>	<p>REGIONI Segnalano l'insufficienza del termine di 30 gg previsto per la conclusione del procedimento, tanto più che la determinazione conclusiva della Conferenza costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE con la previsione del termine di novanta giorni. a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comunisti</p>
<p>b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31</p>		

marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;		
c)approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dellacultura;		
d)esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.		
4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.		
ART. 16		
<i>(Centrale unica di committenza)</i>		
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.		

2.La centrale unica di committenza è individuata:		
<p>a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;</p>		
<p>b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, nella società Consip S.p.A., nei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nell'Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;</p>		
<p>c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la stessa Agenzia di poter individuare quale centrale unica di committenza i soggetti di cui alla precedente lettera b).</p>		
3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta		

<p>l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati da apposita convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera f) della presente legge.</p>		
<p>ART. 17</p>		
<p><i>(Opere e lavori pubblici già programmati)</i></p>		
<p>1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere che ricadano nel medesimo territorio, ove tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari con gli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziati.</p>		
<p>2. In tali casi, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegate al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1,</p>		

sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, letteraf), della presente legge.		
Capo III		
Misure per la tutela ambientale		
ART. 18		
<i>(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)</i>		
<p>1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) della presente legge il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il programma di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di</p>	.	

<p>proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, ove occorrenti, agli atti di valutazione ambientale e paesaggistica.</p>		
<p>2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipulazione delle convenzioni con le società in house, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), e comunque nel limite massimo del due per cento del quadro economico dell'intervento.</p>		
<p>ART. 19</p>		
<p><i>(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'eventocalamitoso)</i></p>		
<p>1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.</p>	<p>ANCI All'art. 19, comma 1 sostituire le parole "previa intesa con le regioni e le province autonome interessate" con le parole "previa intesa con i rappresentanti degli Enti locali nella Cabina di coordinamento per la ricostruzione".</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE 1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto della presente legge, in continuità con gli interventi già</p>

		realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:		
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;		
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;		
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;		
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento		

calamitoso e riducendo i costi di intervento;		
<p>e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.</p>	<p>REGIONI e) limitare il volume dei rifiuti smaltiti, riutilizzando recuperando i materiali laddove possibile che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, oppure avviandoli a recupero; tali materiali, se non utilizzati direttamente nella ricostruzione, sono ceduti venduti e il relativo eventuale ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE “limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando recuperando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti venduti e il relativo eventuale ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.”</p>
<p>3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i</p>	<p>REGIONI <i>Al comma 3 primo periodo le parole “sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta, trasporto e deposito da effettuarsi verso e presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo (...)</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani e non pericolosi con</p>

<p>siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		<p>codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi da avviare verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p>4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.</p>	<p>REGIONI 03/11/2023 <i>Aggiungere dopo ultimo periodo il seguente:</i> “Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell’evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.”</p>	<p>IN ISTRUTTORIA.</p>
<p>5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree</p>	<p>REGIONI 5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE</p>

<p>urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il</p>	<p>aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti recupero (R13 e R5), come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento</p>	
--	--	--

<p>Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.</p>	<p>calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.</p>	
	<p>REGIONI Dopo le parole “in cui si trovano” inserire “all’interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei”</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, anche all’interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei con</p>

<p>6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.</p>	<p>REGIONI 6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.</p>	<p>oneri a proprio carico PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE 6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo o il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.</p>
<p>7. Il Presidente della Regione interessata autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Presidente della Regione</p>	<p>REGIONI 03/11/2023 <i>Al primo periodo sostituire le parole “Il Presidente della Regione” con “L’ autorità competente ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/06”</i></p>	<p>IN ISTRUTTORIA.</p>

<p>stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.</p>		
<p>8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle</p>	<p>REGIONI 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale,</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE CON RIFORMULAZIONE 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione dell'autorità competente ai sensi della Parte II o</p>

<p>matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.</p>	<p>delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.</p> <p>REGIONI 03/11/2023 <i>Al secondo periodo sostituire le parole “del Presidente della Regione” con “l’autorità competente ai sensi della II e della IV parte del d.lgs. n. 152/06” e le parole “dei rifiuti pericolosi e dei RAEE” sono sostituite da quelle “dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e accumulatori”</i></p>	<p>della Parte IV del d.lgs. n. 152/06, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, e-dei RAEE, e delle pile e accumulatori nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.</p> <p>IN ISTRUTTORIA.</p>
<p>9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.</p>		
<p>10. Le agenzie regionali per la protezione</p>		

<p>ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.</p>		
<p>11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinveniva, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di</p>	<p>REGIONI</p> <p>Le parole “dei rifiuti pericolosi e dei RAEE” sono sostituite da quelle “dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e accumulatori”</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE</p>

<p>deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un</p>		
--	--	--

<p>nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.</p>		
<p>12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>		
		<p>PROPOSTA MASE ALLA LUCE DELLA RIUNIONE DEL 5/10/2023 CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SARDEGNA. 12.bis I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso sono da considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata , di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016</p>
<p>Capo IV</p>		
<p>Disposizioni in materia di controllo,</p>		

trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo		
ART. 20		
<i>(Controllo della Corte dei conti)</i>		
1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, nonché esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.		
2. La competenza al controllo sui provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita, in ogni caso, alla sezione centrale competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.		
3. All'attuazione del presente articolo la Corte dei conti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.		
ART. 21		
<i>(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)</i>		

<p>1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione</p>		
<p>«Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.</p>		
<p>ART. 22</p>		
<p><i>(Tutela dei lavoratori)</i></p>		
<p>1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è</p>		

<p>concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p>		
<p>2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.</p>		
<p>3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province interessate.</p>		
<p>4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono</p>		

<p>ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.</p>		
<p>5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.</p>		
<p>6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.</p>		
<p>7. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.</p>		
<p>ART. 23</p>		
<p><i>(Procedura di liquidazione anticipata parziale del</i></p>		

<i>danno)</i>		
<p>1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione del danno subito a causa dei medesimi eventi, nel limite del 30% per cento, come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto.</p>		
<p>2. L'impresa assicurativa, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare le effettive condizioni dello stato dei luoghi e dei beni strumentali, nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.</p>		
<p>3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e la sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida l'importo richiesto. Se il sopralluogo non è</p>		

<p>effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.</p>		
<p>4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto.</p>		
<p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle polizze assicurative per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, stipulate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge e alle polizze stipulate in data anteriore per le quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.</p>		
<p>ART. 24</p>		
<p><i>(Interventi per il recupero del sistema produttivo)</i></p>		
<p>1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di</p>		

<p>cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 maggio 2022, n. 104, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>deminimis</i>».</p>		
<p>2. Per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>		
<p>3. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2021</p>		

assegna alle aree di crisi industriale non complessa.		
ART. 25		
<i>(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali edeventi catastrofali)</i>		
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	REGIONI 1. Entro 12 mesi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	PARERE CONTRARIO La complessità della materia richiede un congruo termine per l'esercizio della delega.
a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico varate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;		
b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di standard e criteri idonei a garantire adeguata ed uniforme copertura dell'intero territorio nazionale;		
c) valorizzare forme di compartecipazione delle		

<p>imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.</p>		
<p>2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.</p>		
<p>Capo V Disposizioni transitorie e finali</p>		
<p>ART. 26</p>		
<p><i>(Disposizioni transitorie)</i></p>		
<p>1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>ART. 27</p>		
<p><i>(Entrata in vigore)</i></p>		

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.		
--	--	--